

Ergastolo. Giorno e notte

PAOLO CANEVELLI – CARMELO MUSUMECI

La pena dell'ergastolo nel sistema costituzionale

1. Premessa

Il codice penale vigente in Italia, risalente all'anno 1930, stabilisce che il giudice, dopo un regolare processo, può ordinare la condanna di una persona ritenuta colpevole di un delitto particolarmente grave alla pena dell'ergastolo.

La definizione dell'ergastolo è contenuta in poche righe (art. 22 cod. pen.): si tratta di una pena che dura tutta la vita, che impone l'obbligo del lavoro e l'isolamento notturno.

Il catalogo dei reati che prevedono l'applicazione della pena dell'ergastolo è piuttosto ampio: dall'attentato per finalità di terrorismo o di eversione, che abbia causato la morte di una persona, al reato di strage, dall'omicidio aggravato al sequestro di persona a scopo di estorsione con morte del sequestrato.

La recente storia italiana dimostra la concreta attualità di una previsione normativa che, attraverso la minaccia della pena perpetua, si propone di contrastare, in particolare, la criminalità terroristica e la criminalità organizzata in tutte le sue espressioni.

La pena dell'ergastolo viene, inoltre, applicata nei confronti di chi sia stato riconosciuto responsabile di più delitti, per ciascuno dei quali gli è stata inflitta una condanna a pena detentiva non inferiore ad anni 24 di

reclusione (art. 73 comma 2 cod. pen.).

A chi osservasse il sistema giudiziario italiano con gli occhi dei più comuni mezzi di informazione, che recepiscono e diffondono un profondo senso di insicurezza della opinione pubblica sul tema della preoccupante caduta di certezza della pena, potrebbe sembrare che una riflessione sull'ergastolo sia del tutto inutile, "tanto ormai in galera non ci va più nessuno".

Le statistiche ufficiali del Ministero della Giustizia, disponibili sul sito www.giustizia.it, attestano il contrario. La pena perpetua riguarda un consistente numero di persone se, come emerge dai dati, alla data del 31 dicembre 2012 risultavano, infatti, presenti negli Istituti penitenziari italiani n. 1581 detenuti condannati alla pena dell'ergastolo.

Non si tratta, quindi, di un argomento che interessa marginalmente il settore penale ed, in particolare, chi si occupa della concreta esecuzione delle pene (magistratura di sorveglianza e amministrazione penitenziaria), ma che coinvolge il sistema costituzionale del nostro Paese ed alcuni dei suoi valori fondamentali.

2. L'evoluzione normativa

Il costante riferimento ai principi costituzionali in tema di responsabilità penale e di concreta applicazione della pena, consacrati nell'art. 27 comma 3 (le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato), aiuta a comprendere le trasformazioni che la pena dell'ergastolo ha subito nel corso degli ultimi sessanta anni.

L'entrata in vigore della Costituzione repubblicana del 1947 ha disvelato una evidente incompatibilità tra il principio rieducativo e le disposizioni del codice penale del 1930 che, pur conoscendo l'istituto della liberazione condizionale (art. 176 cod. pen.), non lo prevedevano per le persone condannate all'ergastolo.

L'inerzia del legislatore, che ha atteso diversi anni prima di approvare le norme che consentissero l'istituzione ed il funzionamento della Corte Costituzionale (legge 11 marzo 1953, n. 87), ed un diffuso disinteresse per le problematiche legate alla esecuzione delle pene, non hanno favorito la necessaria azione riformatrice lasciando che l'ergastolo, come disegnato nel codice penale, rimanesse a lungo una vera e propria pena perpetua.

Con l'art. 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1634, l'istituto della liberazione condizionale, previsto per il condannato che abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento e che abbia rispettato le obbligazioni civili derivanti dal reato, è stato esteso anche alla persona detenuta condannata alla pena dell'ergastolo, quando abbia espiato almeno ventotto anni di pena.

La riforma persegue l'obiettivo di realizzare la progressiva umanizzazione della pena rendendo più concreta e funzionale, anche con riferimento alla pena dell'ergastolo, l'azione intesa alla rieducazione del condannato. La recuperabilità sociale della persona condannata all'ergastolo, mediante la possibilità della sua liberazione condizionale, "segna nella legislazione penale una svolta di evidente rilievo" (dalla Relazione governativa di presentazione del disegno di legge).

Le prime pronunce della Corte costituzionale in materia confermano il decisivo passo in avanti del legislatore verso una completa attuazione dei principi costituzionali.

Con la sentenza n. 204 del 1974 viene dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma che attribuiva al Ministro della giustizia la facoltà di concedere la liberazione condizionale, liberando così l'istituto da scelte discrezionali del potere politico; la decisione viene attribuita alla competenza della autorità giudiziaria che, con le garanzie proprie del procedimento giurisdizionale, accerterà se il condannato all'ergastolo si trovi nelle condizioni per fruire di una possibilità di reinserimento sociale.

La successiva sentenza n. 264 del 1974 dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen., che prevede la pena dell'ergastolo, proprio perché l'istituto della liberazione condizionale consente l'effettivo reinserimento anche dell'ergastolano nel consorzio civile, senza che possano ostarvi le sue precarie condizioni economiche, in quanto, rispetto alle obbligazioni civili, il condannato potrà sempre dimostrare di trovarsi nella impossibilità di adempiere.

L'approvazione della riforma penitenziaria del 1975 (legge 26 luglio 1975, n. 354) non porta alcuna novità per la pena dell'ergastolo, in quanto la nuova disciplina della semilibertà risulta applicabile solo a chi abbia scontato almeno metà della pena inflitta, con la conseguente, ovvia, esclusione di chi si trovi in espiazione di una pena perpetua.

La prima parte degli anni '80 registra un'altra importante decisione della Corte costituzionale (sentenza n. 274 del 1983) che, attraverso

la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 54 ord. pen. (la citata riforma penitenziaria), riconosce la possibilità di concedere anche al condannato all'ergastolo la riduzione di pena per buona condotta, ai soli fini del computo della quantità della pena richiesta per l'accesso alla liberazione condizionale.

3. La legge Gozzini

Una stagione particolarmente favorevole alla considerazione delle istanze provenienti dal sistema penitenziario prende avvio con l'approvazione della legge 10 ottobre 1986, n. 663, meglio conosciuta come legge Gozzini (il primo firmatario della proposta fu il sen. Mario Gozzini).

La legge, nota per aver introdotto nell'ordinamento penitenziario l'istituto dei permessi premio e per aver ampliato il catalogo ed i presupposti di accesso alle misure alternative alla detenzione, contiene importanti disposizioni in tema di ergastolo che amplificano la svolta già in atto a partire dal 1962.

Il nuovo istituto dei permessi premio, per chi abbia tenuto regolare condotta e non risulti socialmente pericoloso, è concedibile, infatti, anche in favore delle persone condannate alla pena dell'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni. Il regime della semilibertà, ammesso quando i progressi compiuti nel corso del trattamento attestano l'esistenza di condizioni per un graduale reinserimento nella società, viene esteso anche ai condannati alla pena dell'ergastolo dopo l'espiazione di almeno venti anni di pena.

Viene, inoltre, ridotta la quota di pena che il condannato all'ergastolo deve necessariamente espiaire per essere ammesso alla liberazione condizionale da ventotto a ventisei anni.

Il trattamento riservato al condannato all'ergastolo risulta, così, profondamente modificato, tenuto conto anche della nuova formulazione dell'art. 54 ultimo comma ord. pen., secondo la quale, agli effetti del computo della misura della pena che occorre avere espiaito per l'accesso ai benefici penitenziari, inclusa la liberazione condizionale, la parte di pena detratta per la liberazione anticipata si considera come scontata; tale disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo.

L'evoluzione normativa descritta è stata oggetto di approfondimenti e commenti da parte della dottrina che ha, in particolare, sottolineato

come le nuove disposizioni abbiano “trasformato la stessa fisionomia della pena perpetua”, favorendo un processo di vera e propria “erosione dell’ergastolo” (così F. PALAZZO, in *L’ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza*, a cura di V. GREVI, 1994). Tale risultato è, secondo questa impostazione, il frutto della riforma del 1986 che “ha realizzato un interessante punto di equilibrio tra l’orientamento dell’opinione pubblica, sempre emotivamente incline alle massime pene, e la tendenza, storicamente e costituzionalmente fondata, verso l’umanizzazione del diritto penale, le cui ineludibili tappe sono costituite proprio dall’abolizione della pena di morte e, in prospettiva, della pena perpetua”.

Il riformato sistema penitenziario offre, quindi, alla persona condannata all’ergastolo una significativa possibilità di reinserimento sociale attraverso una progressione nel trattamento penitenziario che consente di giungere al beneficio di più ampia portata, la liberazione condizionale, dopo che sia trascorso un significativo periodo di fruizione di permessi premio e di semilibertà, nel corso del quale valutare la sussistenza di un effettivo ravvedimento del condannato.

4. L’ergastolo ostativo

Le innovazioni introdotte negli anni 1991/1992 per contrastare la fase di emergenza causata dal progressivo aumento di delitti particolarmente gravi consumati nell’ambito di contesti di criminalità organizzata producono un brusco arresto ed un definitivo capovolgimento dell’ottica riformatrice espressa negli anni precedenti.

Torna a farsi strada l’idea, abbandonata dalla legge Gozzini, che il tipo di reato commesso non possa non influenzare, in negativo, le previsioni normative in tema di accesso ai benefici penitenziari. Il problema della criminalità organizzata, sostanzialmente privo di autonoma rilevanza nella precedente regolamentazione penitenziaria, inizia ad essere oggetto di specifica attenzione da parte del legislatore.

Dopo un primo intervento normativo (legge 19 marzo 1990, n. 55) volto a subordinare la fruizione dei permessi premio, quando l’esecuzione della pena si riferisca a reati di criminalità organizzata o commessi per finalità di terrorismo o eversione, alla positiva acquisizione di elementi tali da escludere l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, si assiste ad un vera e propria controriforma dell’ordina-

mento penitenziario attraverso l'inserimento nel testo della legge n. 354 del 1975 dell'art. 4 bis.

Nell'ambito dei principi direttivi dell'ordinamento penitenziario prende vita (con il D.L. 13 maggio 1991, n. 152) una disposizione che, nei confronti dei condannati per delitti collegati a contesti associativi di tipo mafioso e di criminalità organizzata in genere, stabilisce che la rottura o la mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva diventi requisito necessario per l'ammissione ai benefici penitenziari, non potendosi ipotizzare, in assenza di condotte di tal genere, il venir meno della pericolosità del condannato e, quindi, un esito positivo del percorso di rieducazione e di recupero sociale.

L'urgenza determinata dalle drammatiche vicende che hanno condizionato la storia del nostro Paese a partire dal 23 maggio 1992 (giorno della strage di Capaci) ha spinto il legislatore a modificare l'art. 4 bis (D.L. 8 giugno 1992, n. 306) ed a dettare una disciplina particolare dei parametri in base ai quali formulare il giudizio sulla sussistenza dei requisiti di ammissione ai benefici penitenziari (compresa la liberazione condizionale).

Si è, così, indicato un elenco di delitti ritenuti espressione tipica di una criminalità connotata da livelli di pericolosità particolarmente elevata, in quanto la loro realizzazione presuppone una struttura ed una organizzazione criminale tale da comportare tra gli associati un vincolo di omertà e di segretezza particolarmente forte.

Per questa categoria di delitti – associazione di tipo mafioso, reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti – la norma restrittiva ha stabilito che la collaborazione con la giustizia è comportamento che deve necessariamente concorrere ai fini della prova che il condannato ha reciso i legami con l'organizzazione criminale di provenienza.

Chi si è posto nel circuito della criminalità organizzata può dimostrare nei fatti, attraverso la collaborazione con la giustizia, di esserne uscito. Tale scelta, secondo quanto si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge, è in armonia con il principio della funzione rieducativa della pena, "perché è solo la scelta collaborativa ad esprimere con certezza quella volontà di emenda che l'intero ordinamento penale deve tendere a realizzare".

Il divieto di concessione di benefici penitenziari, per gli autori di delitti di criminalità organizzata, entra, così, in rotta di collisione con la pena dell'ergastolo e finisce per dare vita, in un sistema penale e penitenziario scosso da continue riforme dettate dall'emergenza, ad una nuova pena: l'ergastolo ostativo.

Si tratta, come si desume dalla infelice espressione letterale, di una pena detentiva perpetua inflitta per delitti che rientrano nel catalogo di quelli per cui l'art. 4 bis ord. pen. dispone il divieto di concessione di benefici penitenziari (per ciò definiti delitti ostativi), salvo che la persona condannata non decida di prestare una attività di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58 ter ord. pen., adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.

Nessuna statistica ufficiale registra il numero di persone che attualmente si trovano detenute nel nostro Paese in esecuzione della pena dell'ergastolo ostativo.

Alcuni dati raccolti artigianalmente nell'ambito degli Istituti penitenziari del distretto di Perugia attestano che su 120 persone condannate all'ergastolo, presenti alla data del 31.12.2011, oltre 100 erano ristretti nelle sezioni di alta sicurezza e di 41 bis ord. pen. degli Istituti umbri; la collocazione della quasi totalità dei detenuti condannati all'ergastolo in tali sezioni rivela, in linea generale, la loro particolare posizione giuridica certamente caratterizzata da delitti ricompresi nella previsione di cui all'art. 4 bis ord. pen.

La difficoltà di monitoraggio del fenomeno deriva anche dalla particolare formulazione della norma restrittiva nella parte in cui fa riferimento ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste.

Si tratta, invero, di un accertamento delle particolari circostanze e delle cause che hanno originato i delitti (ad esempio di omicidio) che la magistratura di sorveglianza compie attraverso l'esame dei contenuti delle sentenze di condanna; la verifica che un delitto sia maturato in un contesto e secondo le logiche tipiche degli ambienti della criminalità organizzata non è preclusa, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, dalla mancata contestazione della

circostanza aggravante speciale prevista dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (cfr. Cass. Sez. I, 3 marzo 2011, n. 15461 e 8 marzo 2011, n. 13435).

5. Gli interventi della Corte Costituzionale

Il modello normativo introdotto negli anni dell'emergenza mafiosa, che ha inserito nell'ordinamento per i detenuti condannati per alcuni delitti particolarmente gravi una generalizzata preclusione all'accesso ai benefici penitenziari, superabile solo attraverso una condotta di positiva collaborazione con la giustizia, è stato oggetto di importanti pronunce della Corte costituzionale.

Le argomentazioni più lucide a favore di un sistema costituzionale che indica nella funzione rieducativa della pena un valore insopprimibile dell'intero trattamento penitenziario si possono leggere nella motivazione della sentenza n. 68 del 1995. Secondo la Corte, in tanto è possibile subordinare ad una determinata condotta l'applicazione di istituti che sono parte integrante del trattamento, "in quanto la condotta che si individua come presupposto normativo risulti oggettivamente esigibile, giacché, altrimenti, residuerebbe nel sistema null'altro che una preclusione assoluta, del tutto priva di bilanciamento proprio sul piano dei valori costituzionalmente coinvolti".

Alle persone condannate per delitti di criminalità organizzata può essere legittimamente richiesta una condotta di collaborazione con la giustizia solo nelle ipotesi in cui "residui in concreto uno spazio per collaborare ed offrire, per questa via, un tangibile segno della propria dissociazione dal crimine organizzato". Se, invece, tale spazio manchi, conclude la Corte, gli effetti della norma sono esattamente opposti agli obiettivi perseguiti, poiché "il condannato viene ad essere posto in una condizione di sostanziale indifferenza rispetto alla scelta se recidere o meno i collegamenti con il mondo del crimine".

L'assoluto rilievo della decisione, che ha accolto l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis ord. pen. sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Roma, non è sfuggito al legislatore che ha integralmente recepito i suggerimenti della Corte inserendo nel nuovo testo della disposizione la possibilità di concessione di benefici penitenziari nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità rendano comunque impossi-

bile un'utile collaborazione con la giustizia.

Con un'altra importante decisione, la Corte costituzionale (sentenza n. 161 del 1997) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 177 primo comma cod. pen. che, vietando per i condannati all'ergastolo la riammissione alla liberazione condizionale, dopo un precedente provvedimento di revoca, li esclude in modo permanente ed assoluto dal processo rieducativo e di reinserimento sociale.

Se la liberazione condizionale è l'unico istituto che rende non contrastante con il principio rieducativo e, quindi, con la Costituzione, la pena dell'ergastolo, vale evidentemente la proposizione reciproca, secondo cui la pena perpetua "contrasta con la Costituzione ove, sia pure attraverso il passaggio per uno o più esperimenti negativi, fosse totalmente preclusa, in via assoluta, la riammissione del condannato alla liberazione condizionale".

La legittimità costituzionale dell'ergastolo ostativo, in assenza del requisito della collaborazione con la giustizia e nell'ipotesi in cui il condannato non si trovi nella oggettiva impossibilità di portare un proprio contributo all'accertamento dei fatti e delle responsabilità, è stata, più di recente, messa in dubbio dal Tribunale di sorveglianza di Firenze che ha ritenuto di poter scorgere nel divieto di concessione dei benefici previsto dall'art. 4 bis ord. pen. una preclusione permanente ed assoluta rispetto ad un percorso rieducativo e di reinserimento sociale.

La questione è stata dichiarata infondata con la sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 2003.

Secondo i giudici della Consulta, la preclusione prevista dall'art. 4 bis ord. pen. non è conseguenza che discende automaticamente dal tenore della norma, ma "deriva dalla scelta del condannato di non collaborare, pur essendo nelle condizioni di farlo"; tale disciplina non preclude, pertanto, in maniera assoluta l'ammissione al beneficio, in quanto al condannato è comunque data la possibilità di cambiare la propria scelta.

La disciplina restrittiva inaugurata all'indomani delle gravissime stragi di mafia "non impedisce, in maniera assoluta e definitiva, l'ammissione alla liberazione condizionale", ma ancora il divieto alla perdurante scelta del condannato di non collaborare con la giustizia che, secondo il legislatore, opera come criterio legale di valutazione di un comportamento che deve necessariamente concorrere al fine di accertare il sicuro ravvedimento del condannato.

Il riepilogo delle opzioni interpretative assunte dalla Corte costitu-

zionale evidenza il consolidarsi di un indirizzo giurisprudenziale che afferma la non contrarietà dell'ergastolo ostativo ai principi costituzionali.

6. Una riforma per l'ergastolo?

Nel corso dei lavori della Assemblea Costituente molte ed autorevoli voci si espressero a favore dell'inserimento nel testo della Costituzione di un limite temporale alle pene detentive. La proposta non fu accolta, poiché si ritenne preferibile percorrere la strada di una revisione organica del sistema delle pene attraverso una legislazione ordinaria.

La riflessione sull'ergastolo, spesso condizionata da un dibattito pubblico troppo attento alle emergenze che, periodicamente, hanno attraversato la storia recente del Paese, ha fatto registrare negli ultimi anni significativi passi in avanti.

Un disegno di legge di iniziativa della senatrice Salvato, che prevedeva l'abolizione dell'ergastolo, è stato approvato nel 1998, nel corso della XIII legislatura dal Senato della Repubblica, senza, tuttavia, ricevere l'approvazione dell'altra parte del Parlamento.

I più recenti progetti di riforma del codice penale, affidati, nel tempo, a Commissioni di studio governative, hanno ritenuto di dover superare la pena dell'ergastolo sostituita, nell'ultimo lavoro svolto dalla Commissione Pisapia, nominata il 27 luglio 2006, da una detenzione di massima durata stabilita in 32 anni, elevabili fino a 38 anni in caso di concorso di reati tutti puniti con la pena massima. Nel testo della Relazione della Commissione, presentata il 19 novembre 2007, si legge che il superamento dell'ergastolo è anche un atto di civiltà imposto da ragioni etico-politiche, considerato che "l'ergastolo non è una pena assimilabile alla reclusione, ma è una pena qualitativamente assai diversa, assai più simile alla pena di morte".

La Relazione sviluppa, inoltre, una forte critica alla effettiva efficacia deterrente della pena perpetua, la cui eliminazione, secondo alcuni, rischierebbe di indebolire la lotta alla criminalità organizzata. I dati oggettivi dimostrano che la presenza nell'ordinamento penale dell'ergastolo non ha avuto un efficace ruolo di contrasto alla criminalità organizzata.

In attesa che maturi una situazione favorevole ad una nuova riflessione sulla opportunità o meno di mantenere nel sistema penale italiano

la pena perpetua, può essere utile prospettare soluzioni normative che, senza mirare all'abolizione totale dell'ergastolo, possano fornire una concreta risposta di tipo rieducativo e risocializzante anche a chi si trovi ad espriare il c.d. ergastolo ostativo.

Il tema di una possibile riforma potrebbe concentrarsi, recuperando alcuni spunti della giurisprudenza costituzionale, su un equilibrato superamento della preclusione assoluta che, nel sistema attuale, deriva dalla equiparazione tra collaborazione con la giustizia e sicuro ravvedimento personale.

Vale a dire che le motivazioni per le quali un condannato all'ergastolo ostativo non effettua la "scelta" di collaborare con la giustizia non sempre coincidono con il desiderio o la necessità di rimanere legato al gruppo criminale di appartenenza, ma possono trovare spiegazione in diverse considerazioni, quali il rischio per la incolumità propria e dei familiari, il rifiuto morale di rendere dichiarazioni di accusa nei confronti di uno stretto congiunto o di persone legate da vincoli affettivi o di parentela, il ripudio di un concetto di collaborazione utilitaristica che prescinde da un effettivo interiore ravvedimento.

Ed, invero, l'argomento di chi sostiene che la scelta di collaborare con la giustizia è l'unica condotta valutabile per accertare la rottura dei legami del condannato con la criminalità organizzata, come tale riconosciuta dall'ordinamento, non sembra del tutto convincente, quanto meno in tutte le ipotesi in cui l'associazione di cui il detenuto faceva parte non esista più ovvero abbia assunto una dimensione organizzativa o territoriale del tutto incompatibile con le precedenti gerarchie (per incorporazione o fusione con altro gruppo criminale o per la totale eliminazione dei vecchi gruppi dirigenti).

Il superamento di un sistema di preclusioni assolute potrebbe realizzarsi già in sede di determinazione dei criteri per superare l'ostatività di alcuni titoli di reato, orientando il legislatore a valorizzare un complesso di comportamenti, pur non collaborativi, che dimostrino, con assoluta certezza, il distacco del condannato dalle associazioni criminali (dissociazione esplicita, prese di posizione pubbliche, adesione a modelli di legalità, interesse per le vittime dei reati, radicamento del nucleo familiare in diverso contesto territoriale).

In alternativa, si potrebbe restituire alla magistratura di sorveglianza un grado di discrezionalità che consenta, anche in assenza di condotte collaborative, quanto meno l'avvio della esperienza dei permessi pre-

mio, per l'ammissione ai quali il criterio legale della assenza di pericolosità sociale non coincide con il sicuro ravvedimento richiesto per la liberazione condizionale, eventualmente fissando una soglia espiale più alta (quindici anni invece di dieci), nei casi in cui, attraverso l'acquisizione di elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, vi sia la certezza del superamento di forme residue di pericolo per la sicurezza sociale.

Un ulteriore elemento di valutazione per l'ammissione del condannato all'ergastolo ostativo al beneficio dei permessi premio, che nel sistema penitenziario costituisce parte integrante del trattamento, potrebbe, inoltre, essere costituito dall'impegno profuso per l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato e, quindi, dal concreto interesse dimostrato per attività di risarcimento o, più in generale, riparatorie, in favore delle vittime del reato.

Tale elemento potrebbe essere considerato non tanto nella sua dimensione oggettiva di effettiva e completa reintegrazione patrimoniale, quanto piuttosto sotto il profilo soggettivo, da intendere come "concreta manifestazione del sincero proposito di fare tutto il possibile per sanare le conseguenze del delitto" (in tal senso, v. Cass., I sezione penale, 9 maggio 2012, n. 26890).

Il riconoscimento della posizione soggettiva della vittima del reato non può ritenersi estraneo ad una rinnovata progettualità normativa in tema di ergastolo, ove si consideri che l'osservazione della personalità del detenuto non può prescindere da una riflessione sulle condotte antiggiuridiche, sulle conseguenze negative delle stesse e sulle possibili azioni di riparazione nei confronti delle persone offese (art. 27 d.P.R. n. 230 del 2000). Può, inoltre, contribuire a superare le perplessità, più o meno fondate, che l'opinione pubblica ha sempre espresso nei riguardi dei progetti di abolizione della pena perpetua, favorendo la completa attuazione del principio costituzionale della funzione rieducativa della pena.

PAOLO CANEVELLI

Presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia

* * *

La situazione dei detenuti nelle carceri italiane è spesso una realtà che ci umilia in Europa e ci allarma per la sofferenza quotidiana di migliaia di esseri umani in condizioni che definire disumane è un eufemismo. C'è un abisso fra questa realtà e il dettato costituzionale.

Giorgio Napolitano, 28/07/2011

Perché questo scritto

La Rivista Quadrimestrale "Giustizia Insieme" del Movimento per la Giustizia- articolo 3 (Aracne editrice) ha avuto il coraggio di dare voce a chi non l'ha:

– Due voci. Ogni tema, appartenente alle vaste problematiche del mondo della giustizia, sempre trattato a due voci. Una interna alla magistratura; una a lei esterna, competente sul tema per esperienza di vita, professionale o di studio, di aree culturali anche tra loro diverse.

Ed ecco questo mio modesto contributo e testimonianza dal dentro, direttamente dall'inferno che sono le carceri italiane.

Non so chi sia il mio interlocutore, ma non ha importanza, sono abituato a dire sempre quello che penso e lo farò anche questa volta perché "Se un uomo non è disposto a lottare per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla, o non vale nulla lui". (Ezra Pound)

Chi sono

Sono un "uomo ombra", così gli ergastolani ostativi a qualsiasi beneficio penitenziario si chiamano fra di loro.

Sono un "cattivo e colpevole per sempre", destinato a morire in carcere se al mio posto in cella non ci metto qualcun altro.

Sono in carcere interrottamente da ventuno anni, solo lo scorso maggio, 2011, mi è stato concesso un permesso di necessità di undici ore, per andare a laurearmi da uomo libero.

Sono entrato in carcere con la quinta elementare, ho conseguito la terza media, mi sono diplomato, mi sono laureato in Scienze Giuridiche

da autodidatta e l'anno scorso ho conseguito la qualifica accademica di Dottore Magistrale.

Sono un condannato alla "Pena di Morte Viva", così gli uomini ombra chiamano la pena dell'ergastolo ostativo.

Che cos'è la "Pena di Morte Viva"?

La "Pena di Morte Viva" esclude completamente ogni speranza di reinserimento sociale ed è peggio, più dolorosa e più lunga, della pena di morte, perché è una pena di morte al rallentatore, che ti ammazza, lasciandoti vivo, tutti i giorni, sempre un pochino di più.

Pochi sanno che in Italia ci sono giovani ergastolani ostativi che al momento del loro arresto erano adolescenti, che invecchieranno e moriranno in carcere e che solo in Italia esiste la pena dell'ergastolo ostativo: una pena che non finirà mai se non collabori con la giustizia.

Pochi sanno che la pena dell'ergastolo ostativo va contro la legge di Dio e degli uomini, contro l'articolo 27 della Costituzione, "Le pene devono tendere alla rieducazione", e della Convenzione della Corte europea.

Pochi sanno che in Italia i tipi di ergastolo sono due: quello normale, che manca di umanità, ma ti lascia almeno una speranza, poi c'è quello ostativo, che ti condanna a morte facendoti restare vivo, senza nessuna speranza se non collabori con la giustizia: se parli esci, altrimenti stai dentro, come ai tempi del Medio Evo.

Eppure la non collaborazione dovrebbe essere una scelta intima, un diritto personalissimo e inviolabile, e non dovrebbe assolutamente portare conseguenze penali (o di trattamento) così gravi e perenni.

La non collaborazione dovrebbe essere una scelta morale e non dovrebbe essere punita con una conseguenza penale così grande e smisurata per un ergastolano ostativo, a tal punto che sembra che la non collaborazione sia ancora più grave del reato commesso.

La non collaborazione dovrebbe essere rispettata perché è una vera e propria obiezione di coscienza che nasce dalle proprie convinzioni morali, religiose o di protezione dei propri familiari.

Non dovrebbe essere la scelta collaborativa l'indice di pentimento o di pericolosità sociale di una persona, perché la collaborazione è una scelta processuale, mentre il pentimento è uno stato interiore che può

prescindere dalla collaborazione.

E poi a chi servirebbe la collaborazione, nel mio caso, dopo ventuno anni di carcere, quando tutti i propri computati dell'associazione hanno scontato la loro pena e solo io, unico condannato all'ergastolo, sono ancora detenuto?

Cos'è l'ergastolo ostativo?

È una pena senza fine che in base all'art. 4 bis dell'Ordinamento Penitenziario, con Legge 356/92, nega ogni misura alternativa al carcere e ogni beneficio penitenziario a chi è stato condannato per reati associativi. Ed evidenzia un trattamento discriminatorio fra ergastolano ordinario e quello ostativo poiché il primo può usufruire di un'interpretazione orientata della legge penitenziaria al recupero sociale, cui l'intera normativa penitenziaria è ispirata, l'altro invece è privo di qualsiasi prospettiva di recuperare la propria libertà, ledendo palesemente la dignità della persona, contrariamente ai principi fondamentali della Costituzione italiana.

Per meglio comprendere la questione bisogna avere presente la legge 356/92, che introduce nel sistema di esecuzione delle pene detentive una sorta di doppio binario, nel senso che, per taluni delitti ritenuti di particolare allarme sociale, il legislatore ha previsto un regime speciale, che si risolve nell'escludere dal trattamento extramurario i condannati, a meno che questi non collaborino con la giustizia: per questo motivo molti ergastolani non possono godere di alcun beneficio penitenziario e di fatto sono condannati a morire in carcere.

Pochi sanno che l'ergastolano del passato, pur sottoposto alla tortura dell'incertezza, ha sempre avuto una speranza di non morire in carcere e che ora questa probabilità non esiste neppure più.

Dal 1992 nasce l'ergastolo ostativo, ritorna la pena perpetua, o meglio la "Pena di Morte Viva".

L'ergastolo ostativo è stare in carcere per tutta la vita, è una pena che viene data a chi ha fatto parte di un'associazione a delinquere e che ha partecipato a vario titolo a un omicidio, dall'esecutore materiale all'ultimo favoreggiatore.

Ostativo vuoi dire che è negato ogni beneficio penitenziario: permessi premio, semilibertà, liberazione condizionale, a meno che non si col-

lavori con la giustizia per l'arresto di altre persone.

La collaborazione però permette di uscire dal carcere, ma non prova affatto il pentimento interiore della persona, perché in realtà sono gli anni di carcere, nella riflessione e nella sofferenza, che portano ad una revisione sugli errori del passato.

Il Dott. Paolo Canevelli, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha rilasciato questa dichiarazione:

[...] Per finire, e qui mi allaccio ai progetti di riforma del Codice penale, non so se i tempi sono maturi, ma anche una riflessione sull'ergastolo forse bisognerà pur farla, perché l'ergastolo, è vero che ha all'interno dell'Ordinamento dei correttivi possibili, con le misure come la liberazione condizionale e altro, ma ci sono moltissimi detenuti oggi in Italia che prendono l'ergastolo, tutti per reati ostativi, e sono praticamente persone condannate a morire in carcere.

Anche su questo, forse, una qualche iniziativa cauta di apertura credo che vada presa, perché non possiamo, in un sistema costituzionale che prevede la rieducazione, che prevede il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, lasciare questa pena perpetua, che per certe categorie di autori di reato è assolutamente certa, nel senso che non ci sono spazi possibili per diverse vie di uscita. (Roma 28 maggio 2010, intervento al Convegno Carceri 2010: il limite penale ed il senso di umanità.)

Pensieri e vita di un uomo ombra, di giorno e di notte

A volte per tentare di vivere devi saper morire.

Ed io inizio a morire appena mi sveglio al mattino.

Normalmente mi sveglio all'alba.

Non mi alzo subito.

Sto un po'abbracciato con il mio cuore.

E di prima mattina inizio a parlargli:

– *Buongiorno!*

La mia tristezza la capisco.

– *Giorno!*

E la accetto.

– *Hai dormito bene?*

Non riesco però a sopportare la sua.

– *Male!*

Per questo tento di ingannarlo, per cercare di nascondergli mia la sofferenza.

– *E tu?*

E però difficile, perché puoi mentire a te stesso, ma è più arduo farlo al tuo cuore.

– *Anch'io.*

Io però ci provò lo stesso.

Spesso un uomo ombra in carcere è troppo impegnato a sopravvivere.

– *Come possiamo dormire bene se dobbiamo vivere nel presente e nel passato per sempre?*

E non ha tempo di pensare al male che ha fatto.

– *Inutile che ti danni l'anima perché non puoi farci niente.*

Piuttosto pensa sempre al male che riceve dai buoni, tutti i giorni.

– *La nostra situazione può solo peggiorare.*

All'improvviso, quasi per smettere di pensare, mi alzo di scatto dalla branda.

– *Non può cambiare.*

E inizio la mia giornata da uomo ombra.

Accendo la televisione.

Ascolto il primo telegiornale del giorno.

Bevo un bicchiere d'acqua.

Mangio una mela.

Metto la caffettiera sul fornellino.

Bevo il caffè.

Faccio i miei bisogni.

E inizio a lavarmi i denti.

La barba me la faccio ogni tre giorni.

Faccio le pulizie in cella.

Intanto si sono fatte le sette del mattino.

– *Perché lotti? Tanto non potrai mai vincere contro la "Pena di Morte Viva".*

Il mio cuore mi ricorda sempre le solite cose.

– *Ti conviene arrenderti perché non potrai mai diventare l'uomo che hai sempre sognato di essere, non hai neppure più tempo e soprattutto non hai un fine pena.*

Le guardie iniziano ad aprire i blindati delle celle.

– Rassegnati a essere l'uomo che appari perché per la legge sarai cattivo e colpevole per sempre non potrai migliorare ed essere un uomo diverso.

Noto che la sera il blindato rimbomba di felicità mentre il mattino scricchiola come se facesse più fatica ad aprirsi che a chiudersi, ma rispondo al mio cuore:

– No! Non mi arrenderò mai.

Ogni volta che le guardie mi chiudono il blindato in faccia provo un brivido di paura nella schiena, invece quando me lo aprono provo sollievo ed è come se mi aprissero la mia cassa da morto.

– Io lotto perché a differenza dei miei compagni non aspetto che arrivi il mio futuro, perché so che non ne ho uno se non lotto per crearmelo.

Mentre aspetto l'apertura dei cancelli alle otto e mezzo per andare a lavorare, inizio a parlare di nuovo con il mio cuore:

– Nessuno dovrebbe essere colpevole per sempre.

E passeggiò dentro la cella.

– La cosa peggiore per un uomo ombra è continuare a vivere, eppure, non si sa per quale mistero, lo facciamo lo stesso.

Avanti e indietro.

E non è vero che lo facciamo per le persone a cui vogliamo bene, perché con il passare degli anni diventiamo un peso anche per loro.

Indietro e avanti .

– L'unica pena che potrebbe davvero cambiare le persone è quella di amarle perché l'amore è la migliore delle medicine per far guarire i cattivi.

Tre passi avanti.

– Peccato che i buoni non conoscano questa medicina.

Tre indietro.

E osservo la mia cella, dove vivo da cinque anni.

C'è poco: una branda murata al pavimento, un tavolino, uno sgabello e un paio di stipetti attaccati alle pareti.

E poi tanti sorrisi dalle foto nei muri dei miei nipotini.

Le pareti sono grigie.

Odorano di muffa, umidità e di cemento armato.

Invece le sbarre della finestra, il cancello e il blindato, puzzano di ferro.

Il soffitto è giallo, il colore della nicotina.

Faccio il bibliotecario.

Alle nove vado a lavorare.

La Biblioteca è il posto più bello del carcere perché è il luogo dove mi sento più libero, lì leggo e scrivo.

I libri che leggo mi servono per segare le sbarre della mia finestra, quelli che scrivo per scavalcare il muro di cinta.

Leggo molto perché i libri servono per imparare ad amare anche i cattivi, perché alcuni spiegano perché le persone sbagliano.

Leggo per fare continuare a battere il mio cuore.

A mezzogiorno ritorno dalla biblioteca in cella.

Faccio un pasto frugale.

Leggo i giornali.

A volte vado all'aria a fare quattro passi.

Spesso invece rimango in cella.

Approfitto degli studi fatti in giurisprudenza per fare un po'di istanze ai miei compagni.

Poi aspetto che passi la guardia che distribuisce la posta.

Accendo la radiolina.

Ascolto un po'di musica.

E inizio subito a rispondere alle numerose lettere che ricevo.

Alle sei e un quarto chiudono i cancelli.

E non potrò più uscire dalla cella fino all'indomani mattina.

Pochi sanno che quando qualcuno gira la chiave di una serratura di un cancello in una cella è come se girasse un coltello nel cuore di un prigioniero.

Accosto il blindato per avere un po'd'intimità.

In carcere siamo circondati da tante persone, ma in realtà spesso siamo solo con noi stessi perché la solitudine è la nostra unica compagnia.

Inizio a cucinarmi qualcosa perché quello che passa l'amministrazione è insufficiente e immangiabile.

Poi accendo la televisione per ascoltare i telegiornali, per sapere cosa accade nel mondo dei vivi e dei buoni.

Se non c'è niente d'interessante, spengo presto la televisione e mi metto a leggere, a scrivere e a parlare con il mio cuore.

– L'uomo ombra aspetta per niente, perché attende un fine pena che non arriverà mai.

In questo periodo sto finendo di scrivere uno dei miei tanti romanzi, che spero un giorno di pubblicare, dal titolo "La Belva della cella 154".

– E aspettare per nulla uccide il cuore di qualsiasi un uomo.

Scrivo, fra l'altro, come li chiamo io, racconti "noir sociali carcerari", per attirare l'attenzione sulle carceri e sulle numerosi morti che accadono dentro le loro mura.

Intanto si fanno le undici di sera.

– Ci siamo...

Il mio cuore mi avvisa, come fa tutte le sere:

– Un'altra notte da ergastolano...

E dal fondo del corridoio sento che stanno iniziando a chiudere i blindati.

– Non fare come al solito...

Tutte le volte che vedo che mi chiudono il blindato provo una stretta che mi gela il cuore.

– Cerca di addormentarti subito, perché ti avviso che non ho voglia di confortarti.

Odio il rumore del ferro.

– Lo so...

La chiave che gira nella serratura.

– La giustizia per essere giusta dovrebbe portare al perdono sociale...

E il rumore del metallo sul metallo.

– E tu mi domandi come fa una pena ad essere giusta se non finisce mai?

Spengo la luce.

– Non so rispondere a questa domanda e neppure a che e a chi serva una pena a vita.

Mi metto a letto.

– Io sono solo un povero cuore che mi tocca di battere nel petto di un uomo ombra.

Di notte ci si accorge di più di quanto si è infelici.

– Purtroppo i buoni fanno finta di non sapere che quando chiudono qualcuno in carcere lo imprigionano nell'odio.

Soli.

– Lo so...

E smarriti.

– La morte non è la cosa peggiore che può capitare a una persona.

La notte è l'ora del dolore.

– *L'ergastolo ostativo è più doloroso e dura più della morte.*

Ed è il momento più brutto della giornata.

– *Il perdono sarebbe la peggiore ma più efficace condanna, perché ha il potere di farti uscire interiormente il senso di colpa che ti fa autopunire.*

Dei sogni persi.

– *Invece l'odio sociale di una pena che non finisce mai ti fa sentire assolto di tutti i crimini che hai commesso perché gli altri ti sembrano criminali come te.*

E del buio.

Quando non riesco a dormire subito, mi alzo dalla branda.

Accendo la luce.

Nello stesso momento parlo a voce alta al mio cuore.

– *Siamo solo ombre che continuiamo a respirare.*

E inizio a passeggiare.

– *Per molti uomini ombra la morte è una scorciatoia, per questo i buoni ci vogliono far vivere.*

Un passo, prima uno, poi l'altro.

– *La cosa peggior da sopportare per un uomo ombra è di essere un sepolto vivo.*

Un giorno dietro l'altro.

– *E che non può morire...*

Un passo, un altro, un altro ancora, uno dietro l'altro.

– *Né vivere...*

Da un muro all'altro, da una parte all'altra, su e giù per la vita, giù e su per la morte, verso il nulla.

– *Può solo respirare.*

Un giorno dopo l'altro.

Ogni tanto mi affaccio dalle sbarre della finestra.

Per vedere se nel cielo ci sono le stelle.

E se c'è la luna.

Spesso afferro le sbarre con le mani.

Le stringo con tutta la mia forza per vedere se riesco a spezzarle.

Non ci riesco e allora ritorno nella branda.

Intanto s'è fatta mezzanotte e dico le ultime parole al mio cuore.

– *Sogna anche per me un fine pena e per una volta accontentami...*

Ogni ora passa la guardia a controllare, per sapere se siamo vivi, se siamo morti, o se siamo scappati.

– Questa notte smetti di battere, perché solo tu mi puoi dare la libertà, perché domani inizierà tutto da capo.

Incomincio a sentire i passi della guardia molto prima che arrivi davanti al mio blindato.

– E sarà peggiore di oggi...

Spesso faccio finta di dormire, ma con gli occhi socchiusi la vedo aprire lo spioncino e dopo qualche secondo rinchiuderlo.

– Ed io vorrei tanto non esserci.

Poi mi addormento perché non posso fare altro.

Carcere Spoleto 2012

CARMELO MUSUMECI